

Pubblicato il 07/06/2018

**N. 01196/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2017, proposto da

Antonio Zumbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pizzuto, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del difensore;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione del giudicato nascente

dalla sentenza n. 511/2016 del Tribunale di Patti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il difensore di parte ricorrente non ha asseverato con firma digitale la conformità della copia digitale in versione PDF della procura rilasciata in forma cartacea, né quella della notifica effettuata in cartaceo;

Rilevato che, ai sensi della giurisprudenza inerente all'assenza della firma digitale sugli atti e sulle asseverazioni di conformità, volta a valorizzare il principio di tassatività delle nullità processuali, tali difformità rispetto alla normativa sul processo amministrativo telematico sono qualificabili quali ipotesi di irregolarità sanabili, prevedendo l'applicabilità dell'art. 44 comma 2 c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; T.A.R. Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile 2017, n. 69; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580; Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286).

Considerato, quindi, necessario fissare il termine perentorio di 30 giorni entro il quale la parte ricorrente dovrà sanare le irregolarità rilevate, depositando l'asseverazione con firma digitale della conformità della copia digitale in versione PDF della procura rilasciata in forma cartacea e della notifica effettuata in cartaceo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere agli adempimenti richiesti, secondo quanto indicato in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 7 novembre 2018.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO